

onorevole ministro ed anche dalla Commissione, non potrebbe creare un ostacolo perchè si desse soddisfazione a quest'ottimo provvedimento invocato dall'onorevole Curioni. Ecco la ragione d'essere della frase che io propongo di aggiungere all'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, abbia la compiacenza di mandare alla Presidenza il suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

COCCO-ORTU. L'onorevole relatore, ed il ministro, mi pare che abbiano abbastanza detto in risposta alle considerazioni svolte dall'onorevole Curioni e dimostrato che non è il caso di accettare l'aggiunta che si propone all'articolo 10. Io mi limito a rispondere alle ragioni messe innanzi dal mio amico l'onorevole Serra a sostegno della proposta, ragioni che non mi paiono tanto buone da indurre la Camera ad accettarla. L'onorevole Serra si è studiato dimostrare che in questa legge provvedendosi, circa i modi con cui si hanno a fare le concessioni delle acque pubbliche, non sia fuori posto una prescrizione legislativa la quale imponga al concessionario di non ledere i diritti e gli interessi dei terzi.

Se questa teoria, questo sistema prevalessero, allora non dovremmo limitarci a provvedere sulla ipotesi contemplata nella proposta Curioni, nè al solo caso con la medesima provveduto, ma preoccuparci di tutte le possibili eventualità che possono riguardare quegli interessi e quei diritti.

Ora la Camera, respingendo altre proposte che si ispiravano ad identici concetti, ha già manifestato l'opinione, riguardo ai diritti dei terzi che a tutelarli bastino le disposizioni legislative del diritto comune.

D'altronde non crederei opportuno, nè utile che una legge che ha per iscopo precipuo di migliorare e semplificare la procedura delle concessioni d'acqua, la si complicasse con disposizioni destinate a risolvere questioni di diritto. La questione sarebbe adunque risolta se anche si trattasse di riconoscere un diritto. Però, a mio avviso, qui si tratta soltanto di stabilire alcune norme per gli utenti l'acqua conceduta con destinazione per certe e determinate industrie. E considerata la questione sotto questo punto di vista deve formare piuttosto oggetto di disposizioni del regolamento; perchè se in una legge dovessimo venire a tutti i minuti particolari della sua esecuzione, la legge sarebbe soverchiamente lunga ed intralciata, ed il potere legislativo invaderebbe con poco vantaggio le funzioni e le attribuzioni del potere esecutivo.

È inutile poi che io dica le ragioni per cui non è conveniente ed opportuno che una legge si occupi

di particolari che devono poi formare oggetto degli articoli del regolamento per l'applicazione della legge medesima. Dirò di più. In materia come è questa delle derivazioni d'acque neanche un regolamento può provvedere a tutti e singoli i casi che possono presentarsi, e che variano con il mutare delle condizioni dei luoghi in cui la concessione si fa. Sta alla previdente oculatezza dell'amministrazione di fissare nell'atto di concessione gli obblighi la cui necessità sia consigliata dalle esigenze locali.

Nella facoltà e nel diritto di revocare le concessioni quando si venga meno agli obblighi assunti sta la sanzione sicura che saranno adempiuti; ed a questo riguardo io sono completamente d'accordo con l'onorevole Serra. Ed è appunto perciò che non è necessario che la legge si occupi con un espresso suo precetto della difesa d'un interesse che sarà ugualmente tutelato con un articolo del regolamento, o con una clausola del contratto. Non v'ha bisogno per raggiungere questo scopo di impegnarci in un metodo che si allontana affatto da quello finora da noi seguito nella presente legge.

Non oppongo altre considerazioni in risposta a quelle svolte dall'onorevole Serra. Ma se non mi trovo d'accordo con lui e se non voto la proposta dell'onorevole Curioni non credo però inutile che si adotti una disposizione la quale, senza entrare in particolari, indichi con una formola generica gli obblighi e le cautele che devono guidare il Governo nelle nuove concessioni; col prescrivergli, che nel farle abbia cura di non ledere gli interessi delle industrie, dell'agricoltura e quelli della pubblica igiene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

GERARDI. Ho chiesto di parlare perchè l'onorevole mio amico Cocco-Ortu ha asserito una cosa che è perfettamente contraria al vero sia nel riguardo giuridico, sia in quello del fatto.

COCCO-ORTU. Domando di parlare.

GERARDI. Egli ha detto: la legge non si deve occupare degli interessi privati; ma le leggi allora perchè le facciamo? Forse soltanto per la tutela degli interessi pubblici? Prima cosa. In secondo luogo ha supposto che la Camera non abbia provveduto ai casi contemplati nell'emendamento proposto dall'onorevole Curioni, mentre, invece, quando abbiamo votato l'articolo 6, la questione che ora si risolveva è stata decisa in massima, inquantochè lo articolo 6 dice: « Il concessionario può variare l'uso e i meccanismi del suo opificio, purchè non ne venga pregiudizio agli altri legittimi utenti dell'acqua. » Quell'articolo mi pare che riguardi proprio anche gli interessi dei privati, e dal momento che la legge se ne occupa per riguardo alla quan-